

Coronavirus: FAQ REGIONE Lombardia- Aggiornamento 31 marzo

Quanto durano le misure restrittive vigenti?

In virtù dell'art. 2 del **Decreto legge 19/2020**, le disposizioni previste nell'ordinanza **restano in vigore fino al 5 aprile 2020** (anziché fino al 15 aprile, come inizialmente indicato nell'ordinanza regionale).

SPOSTAMENTI

È consentita l'attività motoria o sportiva all'aperto?

Ai sensi del punto 17 dell'Ordinanza Regionale n. 514 del 21 marzo, sono vietate le attività motorie svolte all'aperto anche singolarmente se non nei pressi delle proprie abitazioni, ossia nel proprio cortile, in terrazzo, o comunque nel raggio di 200 metri dalla propria dimora.

Quali tipologie di spostamenti sono consentiti?

I provvedimenti nazionali, in particolare il Decreto del Ministro della Salute del 23 marzo 2020, vietano gli spostamenti e la mobilità limitandola al proprio territorio comunale. Le uniche eccezioni al divieto sono gli spostamenti al di fuori del proprio comune per ragioni di comprovate esigenze lavorative, urgenza o motivi di salute, da attestare sempre tramite autocertificazione. Tra le motivazioni per cui sono possibili gli spostamenti tra comuni diversi sono compresi i casi di assistenza domiciliare a favore di parenti, anziani, soggetti per i quali è prevista la permanenza a domicilio quale forma di tutela dal contagio, spostamenti nei comuni limitrofi per acquisto di medicinali o alimentari qualora nel proprio comune non vi fosse nessun esercizio aperto. Inoltre ai genitori separati o divorziati è consentito lo spostamento per raggiungere i figli o condurli presso di sé, secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio.

È possibile allontanarsi dalla propria abitazione per comprovata necessità fisica o psichica, anche con l'ausilio di un accompagnatore/trice?

Sì, rispettando le regole di distanziamento sociale per prevenire il contagio del virus (sono vietati gli assembramenti). Si tratta di un'esigenza compresa tra le necessità, quindi, oltre all'autocertificazione prevista, è consigliabile avere con sé ulteriore documentazione specifica, come il certificato attestante la condizione fisica o di disabilità rilasciato dal proprio medico curante o dalla struttura che segue l'assistito.

RIENTRO DEGLI ITALIANI DALL'ESTERO

Sono un cittadino italiano all'estero, posso rientrare in Italia?

Sì, se il rientro è un'urgenza assoluta. È quindi, per esempio, consentito il rientro

dei cittadini italiani che si trovano all'estero in via temporanea (per turismo, affari o altro) o che sono costretti a lasciare definitivamente il Paese estero dove lavoravano o studiavano (perché, ad esempio, sono stati licenziati, hanno perso la casa, il loro corso di studi è stato definitivamente interrotto).

Una volta entrati nel territorio nazionale, gli interessati dovranno raggiungere la propria casa nel minore tempo possibile.

Le circostanze di assoluta urgenza, lavoro o salute devono essere autocertificate. E' necessario preparare l'autocertificazione prima della partenza, indicando in modo specifico i motivi del rientro, il luogo dove si trascorrerà il successivo periodo di isolamento di 14 giorni e il recapito telefonico, anche mobile, durante l'isolamento. Per l'autocertificazione si può usare il modulo pubblicato nel sito del [Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale](#).

Chi rientra in Italia dovrà comunicare l'ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio ed è sottoposto a sorveglianza sanitaria e a isolamento fiduciario per 14 giorni. La sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario non si estendono ai componenti del nucleo familiare eventualmente già presenti in Italia.

Sono in rientro dall'estero. Posso chiedere ad una persona di venirmi a prendere in macchina all'aeroporto, alla stazione ferroviaria o al porto di arrivo?

Sì, ma è consentito ad una sola persona convivente o coabitante nello stesso domicilio del trasportato, possibilmente munita di dispositivo di protezione. Lo spostamento in questione rientra tra le fattispecie di "assoluta urgenza", che dovrà essere autocertificato con il modulo messo a disposizione dal Ministero dell'interno, compilato in tutte le sue parti, indicando, in particolare, il tragitto percorso e il domicilio ove la persona si reca.

Resta fermo l'obbligo di comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione, per la sottoposizione a sorveglianza sanitaria e a isolamento fiduciario, nonché l'obbligo di segnalare con tempestività l'eventuale insorgenza di sintomi da COVID-19 all'autorità sanitaria.

Sono un cittadino straniero e mi trovo attualmente in Italia, posso fare rientro nel mio Paese?

Sì, se il rientro è un'urgenza assoluta, alle medesime condizioni alle quali è sottoposto il rientro dei cittadini italiani dall'estero (vedi faq sopra). La temporanea sospensione dell'attività lavorativa o la sua continuazione in modalità di "lavoro agile" non consentono invece spostamenti.

Si raccomanda di verificare prima della partenza le misure previste nel Paese di destinazione per contrastare la diffusione del virus. Si consiglia inoltre di prendere contatto con l'ambasciata del proprio Paese in Italia.

SERVIZI ESSENZIALI E DI PUBBLICA UTILITÀ

Come classificare le attività da ritenersi essenziali e, pertanto, escluse dall'ambito di applicazione delle Ordinanze Regionali?

La lettera a) dell'Ordinanza n. 515 elenca i servizi essenziali e di pubblica utilità.

La polizia locale è esonerata dalla sospensione dei congedi?

Sono sospesi i congedi ordinari del personale impegnato in unità di crisi eventualmente previste a livello comunale.

Cosa prevedono le Ordinanze in materia sanitaria?

L'ordinanza n. 515 prevede che le funzioni sanitarie siano da considerarsi come servizi essenziali di pubblica utilità. Tra queste sono comprese le attività di erogazione del servizio sociale, socio-sanitario e sanitario regionale, nonché quelle di supporto tecnico, professionale e amministrativo.

PUBBLICI ESERCIZI E ATTIVITÀ COMMERCIALI

A quali condizioni è possibile effettuare la consegna a domicilio di cibi e bevande?

Tutti gli esercizi autorizzati alla commercializzazione e somministrazione di cibi e bevande, compresi i prodotti agricoli, possono consegnare a domicilio tali prodotti. Devono essere rispettati i requisiti igienico sanitari, sia per il confezionamento che per il trasporto. Chi organizza l'attività di consegna a domicilio – lo stesso esercente o una cd. piattaforma – deve evitare che al momento della consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore a un metro.

È consentita anche la consegna a domicilio fuori dal proprio territorio comunale?

Rispetto agli spostamenti fuori comune, occorre riferirsi a quanto previsto dal DPCM del 22 marzo e ai chiarimenti forniti dal Governo.

Gli operatori commerciali su area pubblica (ambulanti) di generi alimentari e di prima necessità, possono effettuare la vendita a domicilio?

Sì, l'attività di commercio ambulante costituisce a tutti gli effetti attività di vendita al dettaglio, pertanto è consentita la consegna a domicilio di generi alimentari e di prima necessità, al pari di quanto consentito ai negozi in sede fissa. Devono essere rispettati i requisiti igienico sanitari, sia per il confezionamento che per il trasporto ed evitando che al momento della consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore a un metro.

In caso di mancato rinnovo dell'attestazione commercianti su area pubblica, anche a causa della sospensione dell'attività per emergenza sanitaria, in quali sanzioni incorre l'operatore se viene trovato sprovvisto della carta d'esercizio e dell'attestazione? Le sanzioni previste ai sensi della Lr n.6/2010

consistono nella revoca del posteggio o nel respingimento della pratica?

L'articolo 27, comma 7 della l.r. 6/2010 stabilisce che l'operatore che risulta sprovvisto della carta di esercizio e dell'attestazione annuale è punito con una sanzione amministrativa e non con la revoca dell'autorizzazione, che avviene solo quando si riscontri il venir meno dell'assolvimento degli obblighi amministrativi, fiscali, assistenziali e previdenziali. In ogni caso le sanzioni previste dalla l.r. 6/2010 riguardano solo i controlli effettuati sul territorio e, quindi, su chi sta realmente lavorando.

I tabaccai possono restare aperti?

Ai sensi dell'Ordinanza n. 514, possono restare aperti i tabaccai limitatamente alla rivendita di generi di monopoli e di valori bollati. Sono anche permesse le attività di incasso tributi, pagamento di utenze, ricarica telefonica e altre attività similari.

Come devono comportarsi le lavanderie?

Le lavanderie possono restare aperte.

Cosa è previsto per i distributori automatici di cibi e bevande? Possono continuare ad essere attivi i distributori automatici di acqua (c.d. Case dell'acqua) e di latte sfuso?

I distributori automatici di cibi e bevande confezionati devono restare chiusi ai sensi dell'Ordinanza 514. Invece sia i distributori automatici di acqua potabile che quelli di latte sfuso non rientrano nella categoria dei distributori automatici di prodotti confezionati e possono restare attivi. Ovviamente i fruitori devono mantenere la distanza di almeno un metro da altre persone.

La misurazione della temperatura ai clienti è raccomandata per i supermercati e per le farmacie? Sono esclusi i negozi di vicinato?

La misurazione della temperatura è raccomandata per la grande distribuzione e per le farmacie, visto il grande afflusso di persone allo scopo di prevenzione e tutela.

L'ordinanza regionale consente il commercio al dettaglio di materiale come ferramenta, elettrico, idraulico, tali negozi possono quindi restare aperti?

Sì, come previsto nell'allegato 1 dell'Ordinanza 514.

Le erboristerie possono rimanere aperte, considerando che sono venduti anche integratori CE 477520?

L'attività di erboristeria è da ritenersi assimilabile a quella del commercio di prodotti per l'igiene personale ovvero di generi alimentari, pertanto non è sospesa.

È consentita l'attività di officina e concessionario?

Sono consentite le attività di officina. I concessionari devono rimanere chiusi.

ATTIVITÀ RICETTIVE

È possibile effettuare servizi di ristorazione e bar all'interno delle strutture ricettive aperte?

Sono possibili servizi di ristorazione all'interno delle strutture aperte a condizione

che siano svolti esclusivamente per gli ospiti e nei locali adibiti siano rispettate le distanze di almeno un metro tra le persone.

È possibile proseguire il lavoro di back office nelle strutture ricettive chiuse?

Nelle strutture ricettive chiuse è possibile continuare l'attività di back office solo per gli adempimenti indifferibili qualora non sia possibile lo smart working.

Come è possibile verificare la condizione di "ospiti" in strutture ricettive?

Gli ospiti possono autocertificare la propria condizione di cui al punto b) dell'ordinanza 515 del Presidente della Regione, attraverso il [modulo allegato](#).

Tra il "personale in servizio" di strutture ricettive chiuse, si includono anche gli addetti alle manutenzioni, alla sicurezza e alla gestione amministrativa, se impossibilitati a lavorare in smartworking?

Nelle strutture ricettive chiuse è possibile continuare l'attività di back office solo per gli adempimenti indifferibili qualora non sia possibile lo smart working.

Chi ha preso in affitto una casa vacanza deve lasciare l'appartamento anche se il contratto è stato stipulato prima dell'Ordinanza? Si può chiedere di rimanere nell'appartamento per poter svolgere un'attività indicata tra quelle consentite e che deve essere svolta nello stesso Comune in cui è situato l'appartamento affittato?

L'ordinanza 515, al punto b) dispone che possono restare nelle strutture ricettive comunque denominate i soggetti che hanno stipulato prima del 22 marzo 2020 un contratto nella struttura ricettiva o che possono soggiornarvi per motivi di lavoro in uno dei servizi per cui non è disposta la chiusura o la sospensione dell'attività.

Come devono comportarsi le mense universitarie?

Al pari di tutti i servizi mensa, fatta eccezione per quelle ritenute essenziali (Ospedali, Caritas, ecc..) sono da considerare sospese.

ATTIVITÀ PRODUTTIVE, PROFESSIONALI E SERVIZI

Gli operatori della sicurezza possono operare anche all'interno delle strutture commerciali e ricettive chiuse?

Per le strutture che necessitano di presidi di sicurezza gli addetti possono operare anche all'interno delle stesse.

Quali attività sono consentite in ambito agricolo e nel settore flora e fauna?

Secondo il DPCM 22 marzo 2020, possono proseguire le attività di allevamento, coltivazione, produzione alimentare e le attività florovivaistiche.

Non sono consentite le relative attività di vendita al dettaglio, ad esclusione di quelle di prodotti alimentari effettuate negli spacci aziendali e di quelle che prevedono la consegna al domicilio.

Sono attive le attività di manutenzione del verde?

Le attività di manutenzione del verde devono considerarsi sospese.

Quali attività sono comprese nel settore editoria?

Ai sensi del punto 6 dell'Ordinanza 514, rientrano nel settore editoria le radio e le televisioni che assicurano il diritto di informazione. Sono comprese anche le edicole in quanto funzionali allo stesso di diritto di informazione.

L'attività degli agenti di commercio è sempre consentita oppure è consentita limitatamente ai settori non interessati dalla chiusura?

Possono svolgersi le sole attività professionali presso gli studi in presenza relativamente ai servizi indifferibili ed urgenti o sottoposti a termini di scadenza. Se l'attività non si sviluppa in uno studio, occorre limitarsi ai settori produttivi non interessati alla chiusura.

La collaboratrice domestica può continuare a prestare la sua attività? Può autocertificare gli spostamenti per comprovati motivi di lavoro?

Le collaboratrici domestiche possono continuare a prestare servizio, a prescindere dalla convivenza. Sono consentiti gli spostamenti per comprovati motivi di lavoro autocertificati.

Le badanti possono continuare a lavorare?

Sì, i servizi resi dalle badanti sono da considerarsi essenziali quindi possono proseguire.

Sono attive le imprese di pulizia?

Ai sensi del punto 7 dell'Ordinanza regionale n. 514 sono consentiti i servizi di pubblica utilità o indifferibili. Le attività di sanificazione, igienizzazione, pulizia sono comprese in tale categoria in quanto fondamentali per il contrasto alla diffusione del virus.

Come devono comportarsi le portinerie condominiali e i servizi di custodia?

I custodi e i portinai possono continuare a svolgere l'attività di rotazione dei sacchi rifiuti e pulizie condominiali, oltre che garantire le mansioni di assistenza ai condomini.

Le attività di sdoganamento, trasporto e immagazzinamento delle merci sono autorizzate anche quando l'azienda committente del trasporto non rientra nei settori la cui attività è classificata come essenziale?

La merce può essere sdoganata e trasportata dagli operatori della logistica e del trasporto fino ai magazzini dell'azienda. Infatti il magazzinaggio e l'attività di supporto ai trasporti rientrano tra i settori le cui attività non sono sospese dal D.P.C.M. del 22 marzo 2020.

Per l'attività di ricevimento della merce occorre proporre il quesito alla Prefettura territorialmente competente da parte dell'azienda committente.

Un'azienda di fornitura e assistenza reparto IT, con un punto di commercio al dettaglio può restare aperta? Inoltre, si può prestare assistenza ad altre aziende in caso di richiesta?

Nell'allegato 1 dell'ordinanza 514 è consentito il commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e strumentazione ICT (codici Ateco 47.4). Rispetto

all'attività di assistenza alle imprese, la stessa è consentita dal d.p.c.m. 22 marzo 2020.

Il controllo dei locali e delle attrezzature effettuata esclusivamente dal titolare (es. computer e server) anche ai fini dello smart working è ammesso?

Gli spostamenti (tra cui recarsi in azienda) sono giustificati solo da comprovate esigenze lavorative (valide anche per il titolare), necessità o motivi di salute. L'unica eccezione sono gli interventi di manutenzione indifferibili e urgenti rientranti nel concetto di necessità.

Le Associazioni datoriali (Codice Ateco 94) possono restare aperte?

Le associazioni datoriali possono rimanere aperte in quanto svolgono funzioni infungibili ed urgenti, fatto salvo il massimo ricorso possibile al lavoro agile.

Le attività professionali possono restare aperte (es. commercialisti, consulenti del lavoro, traduttori)?

Possono restare aperte soltanto le attività professionali per servizi indifferibili ed urgenti, quali ad esempio buste paghe, liquidazioni IVA o sottoposti a termini di scadenza (es. rogiti di immobili entro il 5 aprile 2020).

Sono assicurate le attività degli studi medici privati anche associati?

Ai sensi del punto n. 11 dell'Ordinanza Regionale n. 514, gli studi medici privati anche in forma associata possono erogare su appuntamento le prestazioni relative a servizi indifferibili ed urgenti (es. ginecologi che assistono donne in gravidanza o pazienti psichiatrici in terapia, dentisti, ecc.).

È consentita l'attività di realizzazione di servizi fotografici necessaria alla promozione di un'attività consentita?

Gli studi di fotografia, anche se in forma di impresa (di norma artigianale) appartengono alle attività professionali che secondo l'ordinanza 514 sono chiuse eccetto quelle relative ai servizi indifferibili e urgenti o sottoposti a termini di scadenza.

Sono sospese le attività artigianali?

Ai sensi dell'Ordinanza n. 514 punto 7 sono sospese le attività inerenti i servizi connessi alla cura della persona (es. parrucchieri, barbieri, estetisti) e le attività artigianali di servizio (es. manutenzione dei beni di consumo durevoli, di edifici, ecc.). Sono invece consentite le attività relative a servizi di pubblica utilità o indifferibili e di quelli necessari al funzionamento ed eventuale approvvigionamento delle filiere produttive in attività.

Se si rompe un tubo, un elettrodomestico o accade un corto circuito, è possibile richiedere/effettuare l'intervento?

È possibile esclusivamente nel caso in cui i lavori di riparazione siano effettivamente indispensabili e non differibili.

CANTIERI, ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE E RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

Quali cantieri possono permanere in attività ai sensi dei provvedimenti regionali?

Ai sensi del punto 15 dell'Ordinanza regionale n. 514 possono comunque proseguire nell'attività, tutti i cantieri collegati alla manutenzione e funzionamento degli altri servizi essenziali o collegati a motivi di urgenza o sicurezza.

Un'impresa di costruzioni e installazioni (cod. Ateco 43.2) può continuare a svolgere l'attività di installazione degli impianti mantenendo la sospensione dei cantieri?

È possibile esclusivamente l'attività di installazione impianti solo nel caso in cui tale attività sia effettivamente indifferibile.

Lo svolgimento di lavori di manutenzione all'interno della propria attività, eseguiti direttamente dal titolare, senza ausilio di imprese e/o artigiani o prestazioni di terzi, oltretutto non eseguibili nel periodo di attività (es. imbiancatura locali) è ammesso?

Gli spostamenti (tra cui recarsi in azienda) sono giustificati solo da comprovate esigenze lavorative (valide anche per il titolare), necessità o motivi di salute. L'unica eccezione sono gli interventi di manutenzione indifferibili e urgenti rientranti nel concetto di necessità.

Nel caso di acquisto di un nuovo appartamento e vendita di quello in cui si vive è possibile effettuare il trasloco? Inoltre, vista la sospensione dei cantieri, è possibile effettuare i lavori di ristrutturazione per poter entrare in casa?

Le uniche attività consentite sono quelle indifferibili e urgenti.